




COMUNE DI RIETI

REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE I.S.E.E.



REGOLAMENTO

Indice


PARTE I°

Premessa

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Integrazioni
- Art. 3 - Indicatore della situazione economica equivalente
- Art. 4 - Composizione Nucleo Familiare
- Art. 5 - Modalità di calcolo del reddito
- Art. 6- Modalità di calcolo del patrimonio
- Art. 7 - Elementi per calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente
- Art. 8 - Indicatore della situazione economica equivalente e prestazioni
- Art. 9 - Modalità attuative
- Art. 10 - Modalità applicative
- Art. 11 - Competenze
- Art. 12 - Norme integrative

PARTE II°

- Art. 13 - Servizi rientranti nel campo di applicazione dell'I.S.E.E.
- Art. 14 - Fattori correttivi
- Art. 15- Sistema tariffario
- Art. 16- Determinazione tariffe
- Art. 17- Riduzioni ed esenzioni
- Art. 18- Modalità dei controlli
- Art. 19- Sanzioni
- Art. 20- Norme finali
- Art. 21- Entrata in vigore



PREMESSA

Il Comune di Rieti con il presente regolamento disciplina le modalità di compartecipazione al costo dei servizi erogati differenziando la misura della contribuzione tra i vari soggetti in rapporto alla loro situazione socio-economica, contribuendo all'eliminazione di situazioni che possono determinare stati di bisogno e di emarginazione.

Il regolamento è costituito di due parti: la prima riporta le modalità di compilazione della dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.) secondo le norme legislative vigenti, la seconda stabilisce i fattori correttivi di calcolo da applicare per i servizi erogati dal Comune, le modalità di calcolo delle tariffe, nonché l'elencazione dei servizi rientranti nel campo di applicazione dell'I.S.E.

PARTE I°

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130.


ARTICOLO 2 INTEGRAZIONI

1. Le norme del presente regolamento vanno ad integrare ed ove in contrasto a sostituire:

- a) il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e contributi ad Enti e persone fisiche di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 approvato con Deliberazione Consiliare n° 102 del 28.12.1990 così come modificato con Deliberazione Consiliare n° 54 del 24.04.1991;
- b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

ARTICOLO 3 INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto come indicato all'articolo 4 ;
2. L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola sommando la situazione reddituale determinata come indicato all'articolo 5 ed il venti per cento della situazione patrimoniale determinata come indicato all'articolo 6.



ARTICOLO 4 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi successivi.

2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;

b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto.



Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo.

ARTICOLO 5 MODALITÀ DI CALCOLO DEL REDDITO

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. È consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;

b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;



d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nei successivi commi 2, 3 e 4.

1-bis. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di €5164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;

b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1-bis, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

2. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 9.

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 9;

b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 9, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

3. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

4. Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998 individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al comma 2 è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.

ARTICOLO 6 MODALITÀ DI CALCOLO DEL PATRIMONIO

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:


a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 9, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di €51.645,69. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

1. l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;

2. se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;

3. se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;

b) il valore del patrimonio mobiliare calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4. Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a €15.493,71. Tale



franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).

2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

ARTICOLO 7 ELEMENTI PER IL CALCOLO DELL' INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) sono i seguenti:

numero dei componenti il nucleo familiare	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

3. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

+ 0,35 per ogni ulteriore componente

+ 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori

+ 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^a alla 5^a;

+ 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

2. Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivo/i.

ARTICOLO 8 INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE

1. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica ed il parametro di cui all'art. 7, del presente regolamento.

2. Per ogni singolo servizio o prestazione, la Giunta Comunale determinerà la soglia entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni.

ARTICOLO 9 MODALITÀ ATTUATIVE

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo



1998 n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n.130,utilizzando i modelli approvati con D.P.C.M. 18 maggio 2001 concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati accertamenti presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari specificando, a tal fine, il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

3. I controlli sulla veridicità delle informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 109/98 – e successive modificazioni ed integrazioni – riguardanti la situazione familiare dichiarata nonché il confronto dei dati reddituali e patrimoniali – dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni – con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze potranno essere effettuati attraverso le forme gestionali previste dagli artt. 30 e seguenti del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Potranno inoltre essere eseguiti, a cura degli Uffici del Comune di Rieti, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445.

5. In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione od al servizio agevolati.

6. Il richiedente la prestazione od il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.

7. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.

8. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 10 MODALITÀ APPLICATIVE

1. L'accesso a qualsiasi prestazione o servizi agevolati, ivi comprese le agevolazioni in materia tributaria e tariffaria, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore o uguale alla soglia determinata in applicazione dei precedenti articolo 7 e 8.

ARTICOLO 11 COMPETENZE

1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.
2. Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare, o sovrintendere, a tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, nonché delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del citato articolo 46 del D.P.R. 445/2000 e confrontare, altresì, i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.



3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente il responsabile del servizio potrà richiedere anche la documentazione necessaria al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
4. Il responsabile del servizio potrà avvalersi inoltre, ai fini del controllo di tutte le informazioni necessarie in possesso del Comune di Rieti e di quelle, ulteriori, che acquisirà attraverso i competenti uffici.

ARTICOLO 12 NORME INTEGRATIVE

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

PARTE II°

ARTICOLO 13 SERVIZI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Rientrano nel campo di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente i seguenti servizi:

- Scuola Materna Comunale
- Asili Nido
- Refezione scolastica
- Trasporto scolastico
- Centro estivo "Maraini"
- Soggiorno estivo per anziani
- Centri estivi per minori gestiti da soggetti terzi
- Soggiorno estivo per minori
- Casa di riposo "P.Manni"
- Servizi socio-assistenziali per anziani-domiciliari, semiresidenziale e residenziali;
- Contributi per anziani per strutture residenziali gestite da terzi;
- Servizi per emergenza abitativa (pagamento alberghi-pagamento canoni di locazione esclusa la Legge 431);
- Assistenza Economica (a qualsiasi titolo erogata vedi regolamento);
- Fornitura libri di testo a carico dell'Ente ;

Oltre ai servizi sopra elencati la Giunta Municipale potrà, con proprio atto, individuare, ulteriori servizi a cui applicare l'I.S.E.E..

